APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, L'8 MAGGIO 1940

Art. 1 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)

DOCUMENTO N. 8

Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per l'istituzione di una Commissione mista permanente

Il Governo Italiano, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il Governo Spagnolo, desiderosi di facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente.

Ciascuno dei Governi contraenti designera' una Delegazione governativa, comunicandone all'altro la composizione. I presidenti delle due Delegazioni avranno facolta' di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.

Le riunioni della Commissione mista e delle Sottocommissioni avranno luogo secondo le necessita' e saranno indette d'accordo fra i due presidenti, i quali fisseranno la data ad il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.

Versione in vigore dal 17 ottobre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940
Estremi	Legge 13 agosto 1940, n. 1348
Partizione	Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in/accordo-per-l-istituzione-di-una-commissione-mista-permanent-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it